

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SUL MAXI AMMORTAMENTO

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

L'art. 1, commi 91-94 e 97, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, nota anche come Legge di Stabilità 2016, prevede una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi acquistati tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016 da imprese ed esercenti arti e professioni. Questo comporta il riconoscimento istantaneo dell'agevolazione sotto forma di una maggiore deduzione fiscale extracontabile, ossia una quota di ammortamento supplementare da effettuarsi nel Modello Unico.

Per aversi il super-ammortamento:

- è rilevante la data di consegna o spedizione del bene, ovvero di ultimazione della prestazione per i cespiti realizzati in appalto. Questo implica che i super ammortamenti riguarderanno anche i beni acquistati prima del 15 ottobre 2015, a condizione che la consegna o la spedizione avvengano a partire da questa data;
- non è necessario il pagamento del corrispettivo e neanche l'entrata in funzione del bene entro il termine ultimo. Per cui, un bene acquistato nel 2016 con entrata in funzione e inizio di ammortamento nel 2017, usufruirà della deduzione extra dal 2017. Inoltre, il beneficio si ha altresì nel caso in cui una parte delle spese per l'investimento è effettivamente sostenuta prima del 15 ottobre 2015.

È importante altresì definire due nozioni fondamentali:

- per **beni nuovi** si intende che il bene non debba essere stato utilizzato in precedenza. È ammessa la possibilità di utilizzo di beni usati nel processo di costruzione di un bene a nuovo a condizione che il costo di questi componenti sia inferiore al 50% del costo complessivo del bene;
- nel caso di **beni materiali**, inteso come bene con autonomia funzionale secondo i principi contabili, si escludono le spese di ampliamento e di ammodernamento.

In data 26 maggio 2016, l'Agenzia delle Entrate ha provveduto ad emanare la circolare 23/E allo scopo di "fornire indicazioni relative alle modalità di applicazione della disciplina del super ammortamento, anche al fine di chiarire dubbi interpretativi di recente sottoposti all'attenzione dell'Agenzia delle entrate."

L'Agenzia delle Entrate si preoccupa di fornire chiarimenti in merito a:

- soggetti interessati;
- investimenti;
- ambito temporale;
- modalità di fruizione del beneficio, con particolare riguardo a:
 - beni acquisiti in proprietà;
 - beni acquisiti in leasing;
 - mezzi di trasporto a motore;
 - beni dal costo unitario non superiore a € 516,46;
- determinazione degli acconti per i periodi d'imposta 2015 e 2016;

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

- effetti del super ammortamento.

Gli aspetti che richiedono una maggior attenzione riguardano i beni costruiti in economia e i beni in appalto a terzi.

COSTRUZIONI IN ECONOMIA

Rientrano nel costo del bene:

- le spese di progettazione;
- materiali;
- manodopera diretta;
- ammortamento dei beni strumentali impiegati per la produzione;
- costi industriali imputabili all'opera come gli stipendi dei tecnici, l'energia elettrica per gli impianti, le manutenzioni, le lavorazioni esterne

a condizione che gli stessi siano documentati dalle schede interne relative alla costruzione del bene.

Per aversi il maxi ammortamento, non è indispensabile che i lavori siano iniziati a partire dal 15 ottobre 2015, né che risultino ultimati entro il 31 dicembre 2016. Sono, infatti, agevolati anche i costi per lavori iniziati precedentemente sempreché siano di competenza dell'arco temporale suddetto.

Inoltre i costi agevolati per le costruzioni in economia sostenuti nel periodo individuato dalla norma, daranno luogo alla deduzione di maggiori ammortamenti solo a partire dal momento in cui il bene realizzato entrerà in funzione.

APPALTO A TERZI

Qualora l'investimento si realizzi mediante contratto di appalto a terzi, i costi rilevano alla data di ultimazione della prestazione, ovvero, in caso di stato di avanzamento lavori, alla data in cui l'opera o la porzione di essa risulti verificata ed accettata dal committente. Si presentano due casistiche:

- se non sono previste liquidazioni di stati di avanzamento lavori, diventa rilevante il momento della conclusione dell'appalto. Se tale data è posteriore al 31 dicembre 2016, il beneficio viene meno integralmente;
- se ci sono stati di avanzamento lavori, sarà necessario quantificare gli stessi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto.

Fermo restando che l'impresa potrà iniziare il processo di ammortamento e quindi aggiungere anche il super-ammortamento solo all'entrata in funzione del bene nel processo produttivo che è stato definitivamente realizzato.

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it